



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II TRIBUNALE di ANCONA
Sezione II Civile

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott.ssa Giuliana Filippello	Presidente
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani	Giudice rel.
Dott. Andrea Marani	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

letto il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni promosso da **MARCO MOSCA** (C.F.: MSCMRC62M25D653N), con gli Avv.ti Fabiola TOMBOLINI e Marta SBAFFO;

esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;

sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;

OSSERVA

Con ricorso depositato in data 8/05/2024 il Sig. MARCO MOSCA ha avanzato proposta di liquidazione controllata dei propri beni ex art. 268 e ss. CCII cui è stata allegata la relazione redatta dall'OCC ai sensi dell'art.269, comma 2, CCII;

ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese e con specifico riferimento ai presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, che:

- a) sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI, atteso che il centro degli interessi principali del debitore risulta in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Ancona;
- b) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- c) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a

corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore

- d) l'OCC ha attestato, nella propria relazione, di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, comma 3, CCII;
- e) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;

ricorre, nella specie, una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione dell'art. 2, co. 1, lett c), CCII, in quanto, come desumibile dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore nel ricorso oltre che dalla relazione dell'OCC, il debitore ha accumulato una consistente esposizione debitoria (complessivamente pari ad €). Atteso che il debitore risulta percettore di un reddito netto mensile pari a circa € quasi integralmente assorbito per assicurare al proprio nucleo familiare un dignitoso tenore di vita, ne deriva la sostanziale incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni ed una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte.

Come evidenziato dall'OCC nella propria relazione, il sovraindebitamento in cui versa attualmente il ricorrente è riconducibile alla crisi dell'azienda di cui era socio e lavoratore e nei confronti della quale aveva assunto obblighi di garanzia, nonché alla ed al susseguirsi di impieghi precari fino all'assunzione a tempo indeterminato presso la presso la quale è attualmente impiegato. Rilevante contributo all'aggravamento della suddetta condizione sarebbe inoltre ricollegabile alla condotta tenuta da alcuni istituti finanziatori che non avrebbero correttamente valutato il merito creditizio del ricorrente, portando a termine operazioni di rifinanziamento che avrebbero quasi integralmente assorbito il reddito del ricorrente senza consentirgli di mantenere un dignitoso tenore di vita.

A fronte dell'esposta situazione di sovraindebitamento ed al fine di offrire all'intero ceto creditorio soddisfazione seppure parziale ma compatibile con le proprie esigenze di vita, il ricorrente, che non risulta proprietario di beni immobili, propone la liquidazione del proprio patrimonio, costituito dai seguenti beni:

- i. stipendio al netto della somma trattenibile dal debitore per il sostentamento suo e dei propri familiari di cui in appresso
- ii. somme giacenti presso il datore di lavoro, pari ad oggetto di pignoramento mobiliare promosso da uno dei creditori e non ancora assegnate, cui si aggiungeranno le successive trattenute fino all'apertura della liquidazione controllata
- iii. uno Scooter mod. , tg di valore praticamente nullo (indicato in circa €))

immatricolata nell'anno 2012 di valore pari

a circa €);

.00 mensili dovendosi considerare

P.Q.M.

DICHIARA

MARCO

Maria

NOMINA liquidatore l'OCC, Dott. Stefano DI GIOACCHINO

entro sette giorni dalla notifica

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco

domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

DISPONE che, ai sensi dell'art. 270, comma 5 e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, possa essere iniziata o proseguita su beni compresi nella procedura, dandosi atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;

DISPONE che le somme oggetto di pignoramento mobiliare giacenti presso il datore di lavoro, pari ad _____, nonché le ulteriori somme eventualmente trattenute fino alla data di apertura della liquidazione non ancora assegnate vengano versate dal datore di lavoro al liquidatore;

ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione dell'autovettura _____ tg. _____. I. Con riferimento a tutti gli altri beni il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

ORDINA la trasmissione della presente sentenza, a cura del liquidatore, al Conservatore dei Registri Immobiliari competente in relazione all'immobile di proprietà nonché – eventualmente – al PRA, ai fini della trascrizione;

DISPONE che la cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza al debitore ed al liquidatore, affinché questi provveda all'inserimento sul sito internet del Tribunale nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali - e quindi con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da nome cognome e codice fiscale – nonché alla notifica ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 02/07/2024.

Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani

Il Presidente
dott.ssa Giuliana Filippello